

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Giudice dr Livia De Gennaro,

a scioglimento della riserva assunta nella procedura nr 63/23 di sovraindebitamento
avente ad oggetto la proposta formulata da [redacted] e [redacted]

vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista nominato e la proposta
del piano del consumatore depositata dalla parte istante;

constatata la soddisfazione dei requisiti di legge e verificata l'assenza di atti in frode ai
creditori;

letti gli atti e la documentazione allegata

OSSERVA

L'esposizione debitoria dell'istante è pari ad euro 97.789,15 (comprensivo delle spese di
procedura) e sussiste una debitoria derivante da mutuo ipotecario contratto in data
17.12.2014.

Il piano prevede un pagamento integrale delle spese in predeuzione ; il pagamento nella
misura del 100% dei creditori privilegiati (Comune di Napoli, Agenzia delle Entrate e
riscossione, BNL, Regione Campania) ed il pagamento del 30%dei creditori chirografari.

Segnatamente, il pagamento del compenso in favore dell'OCC è pari ad euro 7.105,28 ,
il credito ipotecario privilegiato verrebbe soddisfatto nella misura di euro 60.668.53
mentre gli altri privilegiati nella misura di euro 10.656,33 e la restante parte dei crediti
chirografari nella misura di euro 19.339,01 attraverso il pagamento di una rata mensile di
euro 615 in 148 mesi .

Gli istanti sono contitolari di un bene immobile sito in Napoli, [redacted] che
rappresenta l'unica residenza a disposizione dei familiari su cui insiste una ipoteca
derivante da mutuo ipotecario di euro 139.365,34 va inoltre precisato che il [redacted]
dispone di uno stipendio di euro 2210,39 su cui risulta iscritta una cessione del quinto
pari ad euro 330,00 di cui ha chiesto l'interruzione per evitare la violazione della par
condicio creditorum.

Dalla documentazione in atti risulta che il [redacted] ha ricorso ai finanziamenti esterni
per necessità familiari e per ripianare un vecchio mutuo abitazione principale e che la
congestione delle rate del mutuo con i finanziamenti concessi in concomitanza ai
problemi di salute contratti dai debitori, alla flessione del reddito mensile
disponibile per riduzione dello straordinario, lavoro in smart working e perdita dei
buoni pasto, hanno minato la possibilità dello stesso di far fronte con regolarità alle
proprie obbligazioni.



Acc. SO SP

La diligenza impiegata dai coniugi, emerge indiscutibilmente dal fatto che alcuni finanziamenti sono stati onorati come quello nei confronti della Compass Banca S.p.A. per € 11.750,93, Finanziamento Ilalcredit S.p.a. di € 38.160,00, nonché un piccolo debito di € 1.000,00 con Agos Ducato S.p.A.. Inoltre l'indebitamento non è apparso sproporzionato rispetto alla propria capacità reddituale mensile se non fosse stata condizionata dalle condizioni di salute e lavorative del debitore, dalle spese rilevanti di manutenzione che si sono accumulate.

Come è noto, l'art. 4 *ter* della L.n. 176 del 2020 ha modificato il comma 3 dell'art. 12 *bis* L.n. 3 del 2012 stabilendo che la verifica della meritevolezza del debitore, d'ora in poi, dovrà parametrarsi a tutt'altri presupposti. Il riscritto comma 3 dell'art. 12 *bis* ora, infatti, recita *"Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato"*.

Dopo l'impasse che ha tenuto in ostaggio moltissime procedure, laddove il problema era sorto, per l'appunto, circa la qualificazione della meritevolezza, adesso l'art. 4 *quater* chiarisce che essa vada inquadrata nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia *"determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode"*. Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa, evenienza che renderà concretamente più semplice accedere ai benefici di questa procedura da sovraindebitamento.

Con l'eliminazione del concetto di meritevolezza del debitore e, di conseguenza, con la soppressione del relativo giudizio sarà or più agevole ottenere l'omologa del piano del consumatore. Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindebitamento con colpa. Il magistrato, al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.



Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, con le modifiche in commento, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.

Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra-indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.

Con riferimento alla convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, va rilevato che l'unico bene in possesso del nucleo familiare è rappresentato dall'immobile in cui risiedono avente un valore commerciale di € 130.000,00 e in ipotesi di vendita delegata del bene, occorrerebbe considerare almeno 2 esperimenti d'asta deserta con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andata a buon fine), l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e di pubblicità per ogni esperimento di vendita espedito. Conseguentemente si potrebbe addivenire verosimilmente ad un'aggiudicazione dell'immobile ad un valore di offerta minima prevista al secondo tentativo si presumerebbe un ricavato di vendita di circa € 65.000 con

conseguente soddisfazione totale del creditore ipotecario, parziale soddisfazione dei creditori in privilegio e totale assenza di soddisfazione dei creditori chirografari.

Invero, come è noto, la valutazione sulla convenienza del piano deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive singolari funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non previ oltre all'incognita di realizzazione rimessa all'esito della vendita nelle previste forme giudiziali. Nella fattispecie, il sacrificio richiesto al creditore con l'omologazione del piano è inferiore rispetto a quello che deriverebbe dalla vendita dell'immobile ipotecato, risultando, peraltro, tale sacrificio, conforme alle finalità della legge sul sovra-indebitamento consistente nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell'alveo della economia senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione.

Anche per quanto concerne i crediti chirografari, appare evidente che una procedura esecutiva immobiliare sarebbe antieconomica per costi, tempi e per l'incognita relativa alla effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del credito chirografario, dato il preliminare e necessario pagamento di tutte le spese in prededuzione. La percentuale di pagamento nella misura del 30% assicurata ai creditori chirografari rientra, tra l'altro, nei limiti previsti dalla legge.

Si attaglia alla fattispecie in esame la disposizione di cui all'art 69 bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14 secondo cui "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato ai principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,



non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta". Nella fattispecie in esame è innegabile che alcuni creditori (società di credito al consumo) abbiano concorso a determinare la situazione di sovraindebitamento

Ritiene questo Giudice che il piano del consumatore, come proposto, possa essere omologato considerato che appare evidente che l'istante che assume senza dubbio la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della legge sul sovraindebitamento, è del tutto meritevole per non aver assunto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento, in considerazione della natura dei debiti contratti, della situazione lavorativa e della posizione di contraente debole nei confronti degli istituti di credito.

Con riferimento al compenso dell'OCC valga quanto segue.

Come è noto l'art 71 ccii ha previsto al secondo comma che "...terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il Giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento...".

La richiamata disposizione non impedisce la previsione di una corresponsione di un acconto a favore dell'OCC al momento della omologazione del piano atteso che la predetta possibilità trova la sua fonte normativa nell'art 15 comma 2 d.m. 24 settembre 2014 nr 202 che espressamente ammette gli acconti sul compenso finale all'OCC.

Tale disposizione viene infatti sovente replicata nei regolamenti interni di autodisciplina degli organismi, stabilendo (forfettariamente o in percentuale) gli importi che il debitore deve corrispondere, quali acconti sul compenso finale. Non sempre se ne dispone l'irripetibilità, anche a fronte del fatto che, in caso di esito negativo della procedura, tali acconti potrebbero legittimamente essere imputati all'attività comunque svolta, salvo ulteriori importi dovuti. Deve ritenersi, comunque, che il versamento dell'acconto non può essere imposto al debitore, quale condizione necessaria per il prosieguo della procedura. Invero, la fattispecie è stata sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, i quali (pur dichiarando inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. per difetto dei requisiti di definitività e di decisorietà del provvedimento impugnato) hanno tuttavia enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.: "In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 D.M. 24 settembre 2014 n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o piano del consumatore, anche ai sensi



dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012" (Cass., sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105).

Il principio viene fondato dalla circostanza per cui, nella L. n. 3 del 2012, difettano analoghe disposizioni a quelle dettate per il concordato preventivo, in base alle quali, con il decreto di ammissione alla procedura, il tribunale stabilisce un termine (non superiore a 15 giorni) entro il quale il debitore deve depositare in cancelleria la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minore somma, non inferiore al 20% di tali spese, determinata dal giudice (art. 163, comma 2, n. 4, L. fall.) ed in base alle quali, qualora non sia eseguito il predetto deposito, il commissario giudiziale provvede a riferire al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato (artt. 163, comma 3, e 173, comma 1, L. fall.).

Sicché, un provvedimento che condizioni l'ammissibilità della domanda al deposito di un fondo spese, sostanzialmente destinato a coprire i compensi e le spese spettanti all'O.C.C. (e, a maggior ragione, un provvedimento che neghi la possibilità di rateizzazione di tali compensi) appare sprovveduto di fondamento normativo, poiché il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 contempla solo la possibilità di acconti sul compenso finale (che include il rimborso delle spese vive e di quelle forfettarie), salvo diverso accordo con il debitore.

Peraltro, l'imposizione di oneri che pongano una condizione di accesso, non espressamente prevista dalla legge, inciderebbe sul diritto del debitore di avvalersi di (almeno) una procedura di composizione della crisi (come prescritto dalla Dir. UE 2019/1023, che modifica la Dir. UE 2017/1132).

Inoltre, tale imposizione non potrebbe nemmeno essere giustificata con un principio di tutela dell'O.C.C., in quanto il suo compenso è pacificamente prededucibile; in guisa che, solo se verificata in concreto l'assenza di qualsivoglia attivo sufficiente a sostenere compensi e spese dell'O.C.C., il tribunale potrebbe emettere provvedimento di inammissibilità.

In considerazione di quanto sopra, riferito in merito alla possibilità di prevedere la corresponsione di un acconto a favore dell'OCC, autorizza il pagamento di acconti al compenso dell'OCC nella misura di euro 570,00 con cadenza annuale previo accantonamento delle somme da parte del debitore con rate mensili per tutta la durata del piano (148 rate) autorizzando la liquidazione al termine di ogni annualità. La richiesta sul punto è stata formulata dall'OCC nei termini sopra autorizzati e non è stato invece richiesto il pagamento dell'acconto con una predefinita percentuale sul compenso finale da accordarsi già in sede di omologa. possibilità che tenuto conto di quanto sopra esposto avrebbe potuto essere accolta.

P.Q.M



OMOLOGA

La proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII presentato da [REDACTED]

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano

Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;

Che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC

Per effetto dell'omologa il sospendersi delle azioni individuali e collettive nei confronti del debitore sui beni del debitore disponendo (confermando) altresì l'interruzione della cessione del quinto dello stipendio iscritta a carico [REDACTED]

Napoli, 21.3.2023

Il Giudice

Dr Livia De Gennaro

U. 2. c. c. e p. e. B. full...
Napoli, 28/3/2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Garzo

